

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
PROMOSIENA SRL
(SOCIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SIENA)**

Addì, 20 Dicembre 2019 in Siena - Piazza Matteotti n. 30 presso la sede di **PromoSiena Srl, Società della Camera di Commercio di Arezzo - Siena**, si sono riuniti:

- per **PROMOSIENA Srl, Società della Camera di Commercio di Arezzo - Siena**, il Presidente **Massimo Guasconi**
- per le OO.SS. del Lavoratori:
la **FILCAMS CGIL di Siena** – Sig. **Bernardini Samuele**
- per l'associazione dei Datori di Lavoro:
la **CONFESERCENTI Siena** - Sig. **Roberto Maestrini**

PREMESSO E RICHIAMATO

la nota MEF 74006 del 01.10.2012 e la nota MISE 1066 del 04.01.2013 che ribadiscono l'applicazione del CCNL delle imprese private del settore di riferimento ai dipendenti delle Società partecipate e la necessità che il trattamento economico dei dipendenti sia determinato nel rispetto dei relativi CCNL;

il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi 16/07/2016 (Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs),

l'accordo quadro ex art. 4 della legge 23 luglio 1991, nr. 223 sottoscritto in data 17/12/2015;

che le Società partecipate del Sistema Camerate adottano il sopra richiamato CCNL;

CONCORDANO CHE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Produttività - valutazione

Il Sistema di valutazione, ai fini dell'erogazione di un eventuale premio di produttività individuale, sarà trattato con accordo aziendale integrativo al presente in modo da consentire un confronto tra le parti.

Art.3 Servizio sostitutivo di mensa

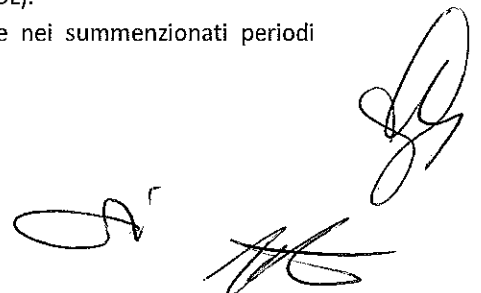
In relazione alle esigenze funzionali connesse all'articolazione dell'orario di servizio ed in conformità con le precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, le parti concordano e confermano la corresponsione a ciascun dipendente di un buono pasto giornaliero il cui valore è stabilito in 7 euro per ciascuna giornata di presenza in servizio.

Art.4 – Ferie e permessi retribuiti (ROL)

Si conferma il contatore delle ferie da giorni in ore, ferma restando la loro fruizione in un giorno intero.

Le ferie saranno fruiti durante i periodi definiti dall'azienda, quest'ultimi individuati di norma per almeno 2 settimane nel periodo estivo oltre alle giornate occasionalmente cadenti tra le festività e tra queste ed i riposi settimanali in genere, con particolare riferimento al periodo natalizio. In occasione dei periodi suddetti, ove risultassero esaurite le ferie obbligatorie, potranno essere fruiti permessi retribuiti (ROL).

Correlatamente ad esigenze di servizio potranno essere richieste presenze anche nei summenzionati periodi in deroga al paragrafo precedente.



Per il periodo maggio - settembre sarà convenuto un piano per la programmazione delle ferie e delle eventuali ore di permesso residue.

Art. 5 - Straordinari e permessi a recupero

Nel caso esigenze organizzative rendano necessaria la prestazione di lavoro in orario straordinario, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale oltre il normale orario di lavoro o nei giorni festivi.

Le ore lavorate dai dipendenti eccedenti il normale orario di lavoro, effettuate anche in trasferta e/o missione, saranno riconosciute se richieste dall'azienda o se preventivamente autorizzate, o potranno essere successivamente riconosciute a seguito della valutazione delle motivazioni che ne abbiano resa necessaria l'effettuazione fornite dal dipendente.

Le prestazioni di lavoro straordinario richieste ed autorizzate possono essere retribuite secondo quanto previsto dal CCNL o generare una banca ore di permessi a recupero, in cui confluiscono anche le ore lavorate in eccesso rispetto all'orario teorico per effetto della elasticità dell'orario di lavoro in uso in azienda, che non potrà eccedere le 24 ore nel corso dell'anno; tale limite potrà essere superato solo nel caso di prestazioni effettuate nei giorni di domenica e festivi.

In deroga al comma precedente l'Azienda potrà autorizzare ulteriori richieste di recupero di ore in misura superiore a quanto previsto al periodo precedente, ove debitamente motivate.

Art. 6 - Trasferte

L'Azienda può inviare il dipendente in missione temporaneamente fuori dalla propria residenza e/o dalla ordinaria sede di servizio.

Al personale compete il rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo quanto previsto dal CCNL applicato.

Nello specifico, si concorda che:

- la missione avrà inizio con la partenza dalla sede ed avrà termine con il rientro in sede. A tal fine faranno fede gli orari dei mezzi di trasporto utilizzati, considerando il tempo necessario per le procedure di imbarco quando sia utilizzato un aereo.
- qualora il domicilio del dipendente autorizzato alla missione si trovi in una posizione favorevole e/o di maggior vicinanza rispetto alla destinazione, la missione avrà inizio con la partenza dal domicilio/o dal punto di partenza del mezzo di trasporto.

Le parti si impegnano a confrontarsi ogni qualvolta vi siano da valutare eventuali possibili variazioni del presente accordo.

Le parti s'impegnano a riprendere il confronto, in data successiva alla stipula del presente accordo, al fine di prevedere un sistema di valutazione della produttività in base al quale erogare un incentivo aziendale e poterlo formalizzare in un ulteriore accordo integrativo al presente.

Letto, confermato e sottoscritto.

PROMOSIENA Srl - Presidente Massimo Guasconi

FILCAMS CGIL di Siena – Sig. Bernardini Samuele

CONFESERCENTI di Siena Sig. Roberto Maestrini

